



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 28 Marzo 2025

BILANCIO

Verifica e mantenimento del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 117/2017

di **Chiara Borghisani**

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Effetti sul bilancio 2024 della sospensione degli ammortamenti per gli anni 2020-2023

di **Viviana Grippo**

IVA

Regime speciale IVA per i servizi turistici: approccio interno e comunitario

di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovo regime degli impatriati: non necessario il collegamento funzionale

di **Francesca Benini**

CRISI D'IMPRESA

Le modifiche del "Correttivo-ter" alla transazione fiscale: aspetti procedurali

di **Fabio Giommoni**

EDITORIALI

IA e Commercialisti: la ricerca UNGDCEC, TeamSystem ed Euroconference al Congresso di Catania

di **Redazione**

Verifica e mantenimento del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 117/2017

di Chiara Borghisani

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ASSOCIAZIONI
E SPORT**

IN OFFERTA PER TE € 97,50 + IVA 4% anziché € 150 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Il CTS ha previsto la possibilità di acquisire la personalità giuridica fissando delle soglie di consistenza patrimoniale all'atto di acquisizione della stessa. Nel presente contributo analizzeremo le criticità insite nella verifica annuale del mantenimento del patrimonio e come appurare che non si realizzi l'ipotesi di depauperamento recata dal comma 5, articolo 22, CTS. L'analisi è condotta prima in linea teorica e poi applicando le argomentazioni avanzate a casi pratici.

Il CTS ha innovato profondamente il mondo degli enti senza fine di lucro introducendo un *corpus* normativo che regola, a differenza del passato, gli aspetti civilistici e costitutivi degli ETS.

Se la fiscalità degli ETS è ancora alle *"griglie di partenza"* in attesa di conoscere il contenuto della *"comfort letter"* inviata dalla Commissione Europea all'inizio di marzo, le disposizioni civilistiche sono già pienamente in vigore.

La personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22, CTS per gli ETS

L'articolo 22, D.Lgs. 117/2017, ha disciplinato la modalità con la quale un ETS può conseguire la personalità giuridica. La personalità giuridica è l'attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive e a godere di una autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte. La personalità giuridica non è elemento costitutivo per divenire un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, dotato di propria capacità giuridica di agire distinta da quella dei suoi membri (soggettività giuridica). La personalità giuridica è elemento ulteriore, una qualità derivante dal *"riconoscimento"* dell'ente (pubblicità costitutiva) che lo pone in una situazione di alterità rispetto ai soggetti che lo compongono, rilevante in maniera particolare sotto il profilo patrimoniale in quanto il patrimonio dell'ente e quello personale dei suoi membri restano nettamente separati (c.d. autonomia perfetta). Il patrimonio diventa elemento discriminante

per un ente con personalità giuridica poiché si presenta distinto e autonomo rispetto a quello di coloro che agiscono. Delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente risponde solo lo stesso con il suo patrimonio, con esclusione di responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

La definizione del patrimonio minimo e soprattutto la verifica dell'integrità dello stesso rappresentano gli elementi di attenzione del Legislatore del CTS.

Giova ricordare che la personalità giuridica recata dall'articolo 22, CTS è attuabile unicamente dagli enti iscritti nel RuntS e che si affianca alle altre disposizioni regolanti la materia:

- D.P.R. 361/2000 per gli enti non iscritti al RuntS;
- D.Lgs. 39/2021 per le sole Asd.

In relazione alla definizione del patrimonio minimo per conseguire la personalità, l'articolo 22, comma 4, CTS, ne individua l'entità in 15.000 euro per le associazioni e in 30.000 euro per le fondazioni.

In relazione al mantenimento di detta consistenza, sempre l'articolo 22, CTS, al successivo comma 5, prevede che:

“Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.”

Le modifiche all'articolo 13, CTS in tema di bilancio introdotte dall'articolo 4, L. 104/2024

La verifica che non si realizzi il depauperamento del patrimonio minimo nel tempo, a seguito di perdite, è elemento centrale di controllo per il Legislatore. Ed è proprio in tale ottica che deve essere letta la previsione recata dall'articolo 4, L. 104/2024, che ha modificato l'articolo 13, CTS, in tema di bilancio. Il Legislatore ha disposto una modifica dell'articolo 13, CTS, prevedendo l'adozione degli schemi di bilancio di cui ai modelli A) Stato patrimoniale, B) Rendiconto gestionale, C) Relazione di missione, del D.M. 39/2020, per gli ETS con personalità giuridica con volume di entrate, ricavi e proventi superiori a 60.000 euro^[1]. Il criterio per l'adozione degli schemi di bilancio citati non è più riferito unicamente ai volumi di entrate, ricavi e proventi, ma anche in ragione del possesso della personalità giuridica^[2].

La norma ha pertanto introdotto un obbligo generalizzato, per gli ETS con personalità giuridica, di adozione della contabilità per competenza in partita doppia, nella consapevolezza

che per la valutazione della congruità e del mantenimento del fondo di dotazione è necessaria la tenuta della contabilità ordinaria.

La possibilità di adottare la contabilità per cassa (in partita semplice) è oggi riservata agli enti con personalità giuridica solo con volumi di entrate, ricavi, proventi inferiori a 60.000 euro. Per tutti gli ETS con volumi superiori a 60.000 euro e con personalità giuridica vi è l'obbligo di adottare una contabilità per competenza che consta di Stato patrimoniale (dal quale si evince il valore del patrimonio minimo di cui al presente lavoro), Rendiconto gestionale e Relazione di Missione.

La scelta del Legislatore di fissare anche un parametro legato al possesso della personalità giuridica e non solo ai volumi di entrate, ricavi e proventi conseguiti, per il tipo di schema di bilancio da adottare (e di conseguenza per il tipo di contabilità da tenere) è strumentale alla verifica del mantenimento del patrimonio minimo. Scelta più opportuna sarebbe stato prevedere, in caso di possesso di personalità giuridica, l'obbligo (a prescindere dai volumi ma unicamente legato al possesso della personalità giuridica) di bilancio di cui agli schemi A), B), e C); plauso va comunque riconosciuto alla modifica recata dall'articolo 4, L. 104/2024, che è sicuramente più opportuna rispetto all'indicazione a suo tempo data nella nota MIps n. 17146/2022^[3] che addossava, di fatto, la responsabilità della scelta (pur in assenza di previsioni di legge) agli amministratori e all'organo di controllo. Nel caso di ETS che adottino la contabilità per cassa pur in presenza della personalità giuridica, laddove i volumi di ricavi, entrate e proventi siano inferiori a 60.000 euro (unica soglia al di sotto della quale rimane la possibilità dell'adozione della contabilità per cassa) la verifica dell'integrità del patrimonio minimo effettuata sulla base dei documenti contabili è molto ardua, fatta salva la richiesta di integrazione degli stessi laddove si evidenzino, per esempio, delle perdite.

Quali elementi del bilancio consentono la verifica dell'integrità sostanziale del patrimonio minimo

Per gli ETS con personalità giuridica che adottano la contabilità per competenza la verifica dell'integrità del patrimonio minimo deve essere condotta sullo Stato patrimoniale passivo nella voce A) Patrimonio netto come di seguito dettagliato.

A) Patrimonio netto:

I. Fondo di dotazione dell'ente

II. Patrimonio vincolato

- 1) Riserve statutarie
- 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- 3) Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

- 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
- 2) Altre riserve

IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio

A) TOTALE

Il fondo di dotazione degli enti è l'equivalente del capitale sociale delle società e rappresenta il capitale sul quale si fonda la garanzia per i terzi creditori.

Il fondo di dotazione non è un valore immutabile nel tempo ma è soggetto a variazioni in relazione al conseguimento, su base annuale, di avanzi o disavanzi di gestione.

Il valore iscritto al fondo di dotazione deve pertanto essere letto in modo completo come sommatoria delle diverse voci costituenti il patrimonio netto e non come mero "*dato statico*".

Infatti, quando dal bilancio di esercizio risulti una perdita, l'ultima posta che deve essere utilizzata a copertura della stessa è il fondo di dotazione, che rappresenta una delle poste ideali del patrimonio netto di un ente e la cui entità deve essere verificata nel rispetto di quanto recato al comma 5, articolo 22, CTS.

La verifica dell'integrità del fondo di dotazione a seguito del prodursi di una perdita deve essere fatta al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurre tale perdita prima di andare a impattare sul fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione è l'elemento preservato dal Legislatore per le funzioni di tutela che l'ordinamento gli attribuisce e pertanto lo stesso può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve.

Infatti, il patrimonio netto è composto da una serie di "*poste ideali*", la sommatoria delle stesse (con un'attenzione particolare nel patrimonio vincolato alle riserve costituite per decisione di terzi o degli organi istituzionali come sottoindicato) consente di definire il patrimonio minimo sul quale parametrare il rispetto del comma 5, articolo 22, CTS: l'entità di detto patrimonio non deve essere inferiore di oltre 1/3 di 15.000 euro se trattasi di associazione (maggiore uguale a 10.000 euro), di oltre 1/3 di 30.000 euro se trattasi di fondazione (maggiore uguale a 20.000 euro).

Risulta di tutta evidenza che le voci di riserva, se positive, e di avanzo incrementano il patrimonio netto, mentre la perdita di esercizio lo diminuisce. Come indicato è la sommatoria delle voci che determina il reale valore del patrimonio netto, non la mera indicazione formale.

Particolare attenzione deve essere prestata alla voce delle riserve, che possono essere suddivise in diverse tipologie, qui riportate in ordine crescente, dalle meno vincolate a quelle più vincolate:

? riserve disponibili (libere);

? riserve indisponibili (riserva statutaria secondo i vincoli esposti in statuto);

? riserve indisponibili per qualsiasi uso a eccezione di quello per il quale sono state costituite.

È questo ultimo il caso delle riserve costituite per decisione di terzi o per volontà degli organi istituzionali che potranno essere utilizzate, decrementate, solo al verificarsi del vincolo per il quale sono state costituite (si veda caso 3).

Laddove il vincolo non potesse realizzarsi:

– se la riserva è stata vincolata per decisione del consiglio, lo stesso può deliberare di liberare dette riserve e renderle utilizzabili a copertura delle perdite;

– se la riserva è stata vincolata dal donatore, il quale non l’ha altresì condizionata (vale a dire che l’erogazione liberale che ha generato la riserva vincolata per decisione di terzi non deve essere restituita in mancanza di realizzo del vincolo), il consiglio potrà deliberare di rendere la riserva libera e utilizzabile a copertura delle perdite. Se il donatore ha posto oltre al vincolo anche la condizione della restituzione, tali riserve non potranno mai essere “*liberate*”.

L’indicazione delle riserve, dei vincoli e delle “*quote liberate*” trova puntuale ed esaustiva indicazione nella relazione di missione a corredo della verifica dell’integrità del patrimonio.

Verifica empirica

Si riportano alcuni esempi maggiormente chiarificatori della spiegazione sopra data.

CASO 1

A) Patrimonio netto:

<i>I. Fondo di dotazione dell’ente</i>	15.0001
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	I
1) Riserve statutarie	5.344
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
<i>III. Patrimonio libero</i>	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	74.820
2) Altre riserve	
<i>IV. Avanzo/disavanzo dell’esercizio</i>	5.598
A) TOTALE	100.762

Situazione di assoluta tranquillità, il fondo di dotazione (sia sotto un profilo formale sia sostanziale) è integro e il patrimonio netto complessivo è ben al di sopra dei limiti recati dall'articolo 22, CTS.

CASO 2

A) Patrimonio netto:

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	15.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
<i>III. Patrimonio libero</i>	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	65.892
2) Altre riserve	5.822
<i>IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio</i>	(74.820)
A) TOTALE	11.894

Situazione di parziale tranquillità, il fondo di dotazione unicamente sotto un profilo formale, è integro; infatti, la sommatoria delle altre voci del patrimonio netto porta quest'ultimo a un valore appena al di sopra del minimo e dovrà essere verificato, l'anno successivo, se si produce un avanzo, e quindi si supera la "criticità" o se permane il conseguimento di una perdita. In questo secondo caso l'entità della stessa, se eccedente 1.895 euro porterà il patrimonio netto complessivo al di sotto dei limiti recati dall'articolo 22, CTS, con la necessità di integrare lo stesso o di procedere a una "trasformazione^[4]" in associazione priva di personalità giuridica. La delibera in relazione all'integrazione del patrimonio e alla "trasformazione" in ente privo di personalità giuridica sarà adottata dall'assemblea che approva il bilancio. Potrebbe essere che il consiglio, in corso d'anno, si avveda che la perdita porterebbe a un decremento del patrimonio netto al di sotto del minimo legale e che convochi senza indugio (prima della chiusura dell'esercizio) un'assemblea per deliberare le decisioni conseguenti. Laddove prima della chiusura dell'anno l'assemblea deliberi di ricostituire il patrimonio netto con l'impegno a versare, in sede di approvazione del bilancio quanto necessario a integrare il valore del patrimonio, il patrimonio netto risulterà capiente e parimenti sarà acceso un credito nei confronti dei soci/alcuni soci che si sono impegnati al versamento. Nell'anno successivo occorrerà verificare che detto credito sia stato incassato altrimenti la ricostituzione del patrimonio sarebbe un mero artificio contabile.

CASO 3

A) Patrimonio netto:

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	30.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	27.000
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
<i>III. Patrimonio libero</i>	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	
2) Altre riserve	
<i>IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio</i>	(36.675)
A) TOTALE	20.325

Nel caso prospettato le riserve vincolate (sia per decisione degli organi istituzionali sia per decisione di terzi, fatte salve le possibilità descritte nella parte generale del presente contributo) non possono essere utilizzate per compensare la perdita; pertanto, la perdita generata azzerà il fondo di dotazione con immediata necessità di ricostituire il fondo di dotazione o trasformare l'ente[5].

CASO 4

A) Patrimonio netto:

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	30.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
<i>III. Patrimonio libero</i>	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	(86.524)
2) Altre riserve	
<i>IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio</i>	6.675
A) TOTALE	(49.849)

In questo caso nonostante l'ente realizzi un avanzo e, sotto un profilo formale, il fondo di dotazione appaia integro, in realtà il patrimonio netto è negativo, già dall'annualità precedente, e non esiste alcuna garanzia per i terzi creditori. L'avanzo dell'anno non è sufficiente a ricostituire il patrimonio netto ed essendo a questo punto almeno 2 annualità (ipotesi, potrebbero essere anche più di 2 le annualità) nelle quali il patrimonio netto è negativo, bisogna procedere immediatamente alla ricostituzione del patrimonio o alla trasformazione in associazione priva di personalità giuridica.

Conclusioni

Negli esempi riportati si è cercato di dare conto della complessità della valutazione dell'integrità del patrimonio netto anche alla luce dei controlli che conducono gli uffici Runts in sede di verifica dei bilanci depositati. Il tema dell'utilizzo delle riserve vincolate a copertura delle perdite meriterebbe ulteriori riflessioni soprattutto distinguendo tra le riserve vincolate per decisioni di terzi e riserve vincolate per decisione degli organi amministrativi.

Per completezza di trattazione, ai fini dell'obbligo di adozione dei diversi schemi di bilancio, si riporta la sottostante tabella riassuntiva.

	Volumi entrate inferiori a 60.000 euro	Volumi entrate compresi tra 60.000 e 300.000 euro	Volumi entrate superiori a 300.000 euro
ETS con PG	Possibilità di adottare schema <i>super</i> semplificato (non ancora predisposto dal Mlps)	Obbligo di adottare Modello A), B), C), D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione	Obbligo di adottare Modello A), B), C), D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione
ETS senza PG	Possibilità di adottare schema <i>super</i> semplificato (non ancora predisposto dal Mlps)	Possibilità di adottare Modello D), D.M. 39/2021 rendiconto per cassa	Obbligo di adottare Modello A), B), C), D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione

[1] L'articolo 4, L. 104/2024, ha innalzato il limite di entrate volumi e proventi per i quali è obbligatoria l'adozione dello schema di cui alle lettere a), b), b) portandolo a 300.000 euro. Inoltre, ha previsto, per gli ETS con volumi inferiori a 60.000 euro la possibilità di adottare uno schema per cassa *super* semplificato.

[2] Si veda tabella in calce al presente contributo.

[3] Spetta quindi agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile) l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all'esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali. La scelta effettuata potrebbe evidentemente rilevare anche ai fini delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 28, CTS, incluse quelle esperite dai creditori dell'ente (ai sensi dell'articolo 2394, cod. civ., richiamato dall'articolo 28, CTS) qualora dall'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che



tale situazione fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il Runts.

[4] Il termine “*trasformazione*” è usato in senso atecnico poiché non si tratta di una vera e propria trasformazione poiché non muta la natura giuridica dell’ente che rimane associazione priva della personalità giuridica. Caso diverso per la Fondazione che deve necessariamente trasformarsi in associazione laddove vi fosse un patrimonio minimo inferiore a quanto stabilito dall’articolo 22, CTS.

[5] Si veda la nota precedente in quanto trattasi di fondazione.

Si segnala che l’articolo è tratto da “[Associazioni e sport](#)”.

Effetti sul bilancio 2024 della sospensione degli ammortamenti per gli anni 2020-2023

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

A seguito degli avvenimenti 2020, il Legislatore ha ammesso, per il medesimo anno e per i seguenti fino al 2023, la **possibilità di non rilevare civilisticamente le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali**.

La **scrittura contabile**, normalmente eseguita per la rilevazione dell'ammortamento annuale, è la seguente:

Ammortamento	Imm.	Materiale/Immateriale	a	Fondo	ammortamento	Imm.
						Materiale/Immateriale

Tale forma di rilevazione contabile si definisce **ammortamento indiretto**; mentre, in taluni casi, sarà possibile rilevare l'ammortamento con metodo diretto, ovvero **stornando la quota annuale direttamente dal costo storico del bene** iscritto in **Stato patrimoniale**.

Occorre ricordare che, secondo i Principi contabili, i metodi di ammortamento devono **assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile** dei medesimi.

La **sistematicità dell'ammortamento** non presuppone necessariamente l'applicazione del **metodo a quote costanti**; tuttavia, il metodo a quote costanti è il **metodo preferibile per il calcolo dell'ammortamento**. Esso si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità del bene oggetto di ammortamento **si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso**. Il metodo di ammortamento a quote costanti è il **più diffuso**, ed è quello di più facile applicazione che **favorisce la comparabilità dei bilanci**. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto **ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile**.

Si applica il **metodo a quote decrescenti**, quando l'**immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile**. Non è ammesso, invece, l'**utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti**, in quanto tale metodo tende a **porsi in contrasto con il principio della prudenza**.

Fatte queste premesse e tornando al tema oggetto della presente, occorre ricordare che, **al fine di poter usufruire della sospensione occorre:**

- **accantonare una riserva indisponibile di utili** di importo equivalente agli ammortamenti che non sarebbero stati rilevati;
- indicare in **Nota integrativa**:

- a) **su quali immobilizzazioni** ed in che misura **non sono stati effettuati gli ammortamenti**;
- b) le ragioni che hanno indotto l'azienda ad **avvalersi della deroga**; e
- c) **l'impatto della deroga** in termini economici e patrimoniali.

In merito al primo dei punti precedenti, nel caso in cui nel corso dell'anno d'imposta **non fosse stato prodotto un utile**, o fosse stato prodotto in misura inferiore all'importo della riserva da accantonare, la stessa poteva essere integrata **utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili** e, in mancanza anche di queste, potevano essere **accantonati gli utili futuri**.

Operativamente, **si può fare riferimento al documento interpretativo Oic 9**, che evidenzia alcuni aspetti legati alla normativa di cui si deve tener conto, ovvero:

1. la norma non individuava a che livello di immobilizzazione la deroga dovesse essere applicata, **se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni**; pertanto, ne deriva che **era possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali**, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio;
2. è possibile **non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
3. la norma prevedeva che **la quota di ammortamento non effettuata fosse imputata al conto economico** relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio fossero **differite le quote successive, prolungando** quindi, per tale quota, il **piano di ammortamento originario di un anno**.

Tutto ciò detto, va evidenziato che **la proroga non è stata prevista anche per l'esercizio 2024 con la conseguenza che, per chi ha aderito alla stessa, nel 2024** occorrerà agire con la **rideterminazione delle quote di ammortamento**, con la **liberazione della riserva indisponibile** e con il **riassorbimento della fiscalità differita**, qualora ci si sia avvalsi anche **dell'effetto fiscale della deroga**.

Va ricordato, infatti, per completezza, che il Legislatore aveva previsto la facoltà, e non l'obbligo, di **dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente**, rilevando una **variazione in diminuzione in dichiarazione** dei redditi con **emersione di relativa fiscalità differita**.

Analizzando i tre passaggi, si deve tornare ancora alle **indicazioni dell'Oic 9** e, in particolare, per quanto riguarda la **rideterminazione delle quote di ammortamento**, sarà **necessario rideterminare la vita utile del bene** e **suddividere il valore netto contabile per essa**; di conseguenza, la **nuova quota di ammortamento potrà essere minore**, uguale o maggiore, **di quella imputata sui bilanci antecedenti** il periodo della sospensione.

La **liberazione della riserva** indisponibile invece dovrà avvenire contestualmente alla rilevazione in bilancio delle **quote di ammortamento precedentemente sospese** ad eccezione del caso di alienazione del bene per il quale la liberazione della riserva dovrà **avvenire contestualmente all'alienazione del bene stesso**.

Quanto alle **imposte differite** rilevate tra il 2020 e il 2023, esse saranno **riassorbite o all'atto della cessione del bene**, oppure **durante l'ammortamento dello stesso** con il riallineamento del valore contabile e fiscale del bene.

Regime speciale IVA per i servizi turistici: approccio interno e comunitario

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Il [comma 5-bis, dell'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce che, per le **operazioni rese dalle agenzie di viaggio** relative a prestazioni di **servizi turistici rese da altri soggetti**, che non possono essere considerati *"pacchetti turistici"*, l'imposta si applica **sulla differenza**, al netto dell'Iva, tra il **prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio**, qualora tali prestazioni siano state **precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia**.

La norma è ribadita dall'[articolo 1, comma 3, D.M. 340/1999](#), secondo cui il predetto regime speciale trova applicazione, nei casi di cui sopra, quando i servizi turistici non riconducibili fra i *"pacchetti turistici"* **sono resi da altri soggetti** e acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio **anteriamente alla specifica richiesta del viaggiatore**.

L'applicazione del **regime speciale** presuppone, quindi, che **il servizio turistico sia reso da altri soggetti** (per esempio una struttura alberghiera) e sia stato **acquisito nella disponibilità dell'agenzia di viaggio** prima di essere richiesto del cliente.

Non è richiesto che l'agenzia di viaggio abbia **"acquistato"** il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato **"acquisito nella disponibilità"** dell'agenzia di viaggio **anteriamente alla specifica richiesta del viaggiatore**.

Occorre, cioè, che il servizio sia messo a disposizione, da parte del fornitore all'agenzia, prima della vendita al cliente, laddove il **concetto di "disponibilità"** è collegato alla **possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea**, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.

In particolare, un servizio turistico può ritenersi acquisito nella disponibilità dell'agenzia di viaggio quando quest'ultima **può effettivamente disporre a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni**. È tale, per esempio, il caso in cui l'agenzia **non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere**.

Pertanto, il regime speciale è applicabile nel caso in cui un albergo assicuri all'agenzia temporaneamente la **disponibilità di un certo numero di stanze**; in tal caso, fino al termine

finale di disponibilità delle camere, **l'agenzia può disporre liberamente delle camere stesse**, senza dovere di volta in volta richiedere un'autorizzazione all'albergo, mentre nel medesimo periodo l'albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono **nella disponibilità dell'agenzia di viaggio**.

Solo allo scadere del termine pattuito, le **camere non utilizzate dall'agenzia ritorneranno nella disponibilità dell'albergo**, che potrà liberamente farne uso; mentre, da qual momento in poi, **l'agenzia non avrà più la disponibilità del servizio**.

È questo il caso in cui **l'agenzia acquista dei singoli servizi**, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, per esempio, i **posti letto in albergo** o su **voli charter con "allotment"**, ma anche altri servizi con opzioni temporanee.

In tali casi, **l'imposta si applica sulla differenza**, al netto del tributo, tra **il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e il costo del servizio turistico**, comprensivi dell'imposta.

Invece, il **regime speciale non si applica alle agenzie di viaggio** che svolgono **attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti**, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori. In questa categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le **prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto**, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari.

Analogamente, lo stesso regime speciale non si applica ai **servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali** (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.

Quanto esposto è confermato dalla prassi amministrativa ([Circolare n. 328/1997](#), e, da ultimo, [risposta a interpello n. 80/E/2025](#) dell'Agenzia delle Entrate) e dalla giurisprudenza ([Cassazione n. 3857/2022](#)).

Nella prospettiva comunitaria, l'approccio adottato **è differente**.

Anzitutto, gli articoli 306 e ss., Direttiva 2006/112/CE, nel disciplinare il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, **non fanno alcun riferimento al concetto di "pacchetto turistico"**, inteso come combinazione di più servizi turistici resi da terzi al viaggiatore.

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si desume che **l'applicazione del regime speciale dipende esclusivamente dalla tipologia di servizi** acquistati dall'agenzia a vantaggio del viaggiatore.

In particolare, con la sentenza di cui alla [causa C-108/22 del 29 giugno 2023](#), la Corte europea, ribadendo il principio espresso nella sentenza resa nella [causa C-552/17 del 19 dicembre 2018](#), ha affermato che un **servizio di alloggio turistico**, acquistato in nome proprio dall'agenzia di viaggio per essere successivamente rivenduto al viaggiatore, **costituisce un**

servizio turistico soggetto al regime speciale anche se non accompagnato da ulteriori prestazioni.

Occorre, tuttavia, osservare che, in base all'elaborazione della giurisprudenza della Corte, i servizi resi dall'agenzia di viaggio rientrano nel regime speciale **solo se relativi ad un viaggio**, con la conseguenza che, se il servizio reso **non è accompagnato da un servizio turistico**, ad esso non può applicarsi il regime speciale.

A questo riguardo, nella sentenza [9 dicembre 2010, causa C-31/10](#), è stata esclusa l'applicazione del regime speciale per la vendita di **singoli biglietti d'ingresso all'opera** da parte dell'agenzia di viaggio, senza fornitura di una prestazione di viaggio, in quanto si determinerebbe un fenomeno di distorsione della concorrenza, tenuto conto che **la stessa attività sarebbe assoggettata a imposta in maniera diversa** a seconda che l'operatore economico sia o meno un'agenzia di viaggio.

La **finalità del regime speciale** è confermata dalla sentenza [1° marzo 2012, causa C-220/11](#), riguardante una società di trasporto di persone che utilizza i **propri pullman per fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto**.

Secondo la Corte, la circostanza che i predetti servizi non includano la prestazione di alloggio **non è sufficiente** per escluderli dall'ambito di applicazione del regime speciale, il quale esige, tuttavia, che il servizio di trasporto **non si riduca ad una prestazione unica e che comprenda, oltre al trasporto, altre prestazioni**, quali le informazioni ed i consigli riguardanti le diverse possibilità di scelta per le vacanze e la **prenotazione del viaggio in pullman**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovo regime degli impatriati: non necessario il collegamento funzionale

di Francesca Benini

Seminario di specializzazione

Tassazione dei redditi transnazionali degli sportivi

Profili giuridici e tributari degli sportivi residenti e non residenti e norme agevolative

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 66/E/2025](#), ha chiarito che, **per accedere al c.d. “nuovo regime degli impatriati” non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale”** tra il trasferimento della **residenza fiscale in Italia** e **l'inizio di un'attività lavorativa** dalla quale derivi **un reddito agevolabile**, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#).

Tale **chiarimento deve essere accolto con favore**, dal momento che sembra superare il consolidato orientamento espresso da parte dell'Agenzia delle entrate, in relazione al **previgente regime degli impatriati** di cui all'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#).

Come noto, in vigenza del citato regime, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 17/E/2017](#) (Parte II, § 3.1) aveva chiarito che **potevano accedere al beneficio coloro che:**

- **già svolgevano un'attività lavorativa nel territorio dello Stato** nel momento in cui trasferivano la residenza fiscale in Italia; ovvero
- **trasferivano la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di una attività lavorativa**, a condizione che fosse ravvisabile un collegamento **tra i due eventi**.

A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate aveva precisato che **l'attività lavorativa si considerava iniziata:**

- in caso di **lavoro autonomo**, alla **data risultante dalla dichiarazione di inizio attività**, ai sensi dell'[articolo 35, D.P.R. 633/1972](#);
- in caso di **lavoro dipendente**, alla data da cui decorreva **l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della remunerazione**, indipendentemente dalla **natura a tempo indeterminato o determinato** del rapporto stesso.

Nella risposta a istanza di interpello n. 919-114/2018, l'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Calabria – aveva ribadito che **poteva accedere al beneficio**, anche chi **trasferiva la residenza prima di iniziare lo svolgimento dell'attività lavorativa**, a condizione che fosse

ravvisabile un **collegamento tra i due eventi**.

In particolare, era stato affermato che **potevano invocare il regime degli impatriati** i soggetti che, alla data di trasferimento della residenza fiscale in Italia, **fossero già in possesso di un contratto di lavoro** ovvero, quantomeno, un **accordo finalizzato alla sottoscrizione del contratto stesso** (senza soluzione di continuità tra l'attività lavorativa svolta all'estero e quella da intraprendere in Italia).

La necessità di un collegamento tra **l'inizio dell'attività e il trasferimento** era stata, quindi, nuovamente confermata dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 33/E/2020](#), **nella quale era stato precisato che** *"in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell'agevolazione)"*.

La **giurisprudenza di merito**, nel prendere posizione circa l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, **non si era pronunciata in modo univoco**: da una parte, infatti, si erano registrate sentenze che **confermavano la necessità di verificare la sussistenza di un collegamento funzionale** tra il trasferimento in Italia e l'inizio di una attività lavorativa (CGT, I Grado, di Roma, sentenza n. 2399/8/2024), dall'altra parte, invece, si erano registrate sentenze che, valorizzando esclusivamente il dato letterale della norma, avevano **disatteso la tesi dell'Agenzia delle entrate** (CGT, I Grado, di Milano, sentenza n. 2587/10/2023).

Ebbene, come detto, il consolidato orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate in vigenza del previgente regime degli impatriati sembra **essere stato superato** con la [risposta a interpello n. 66/E/2025](#).

L'Agenzia delle entrate, infatti, con il citato documento di prassi, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del **nuovo regime degli impatriati**, di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), **non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento "funzionale"** tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, **prodotto in Italia**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, pertanto, **non è necessario che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma**, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione, che **si applica per ciascun periodo d'imposta in cui i requisiti sussistono**.

A parere di chi scrive, la condivisibile tesi affermata dall'Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello n. 66/E/2025](#) **andrebbe estesa** anche al **precedente regime degli impatriati**, dal momento che, come correttamente osservato dalla dottrina, tra le due normative, **non sussiste una differenza** così rilevante da giustificare un **diverso trattamento per i beneficiari del regime**.

Le modifiche del “Correttivo-ter” alla transazione fiscale: aspetti procedurali

di **Fabio Giommoni**

Con le rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 (“*Correttivo-ter*”) al **Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza** (Codice), la “**transazione fiscale**” nell’ambito del **concordato preventivo** e dell’**accordo di ristrutturazione dei debiti** dovrebbe aver assunto il suo **assetto definitivo**, anche per quanto riguarda gli **aspetti procedurali** (le novità sono applicabili alle proposte di transazione fiscale formulate successivamente al 28 settembre 2024).

Nell’ambito del **concordato preventivo**, la procedura è ora dettata dal [comma 5, dell’articolo 88, Codice](#) (“*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*”) il quale prevede che, **contestualmente al deposito** presso il Tribunale **della proposta di concordato, copia della domanda di transazione** fiscale e della relativa documentazione debba essere presentata agli **uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore** (rileva, dunque, il domicilio, anche quando questo **non coincida con la sede legale della società**).

La norma specifica, poi, che la domanda di trattamento dei crediti tributari va presentata, per quanto riguarda i **tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate**, alla competente **Direzione provinciale o Direzione regionale** (in quanto per i c.d. “**grandi contribuenti**”, ovvero con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, la competenza è della Direzione Regionale – Ufficio Grandi Contribuenti).

Per l’**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, la domanda va indirizzata alle **competenti Direzioni territoriali** e alla **competente Direzione territoriale interprovinciale**, ovvero alla **Direzione centrale** per gli atti impositivi da questa direttamente emessi.

Benché non più espressamente indicato dalla nuova versione della norma, **copia della domanda** va indirizzata anche al competente ufficio dell’**Agenzia delle entrate-Riscossione** (come precisato nella Relazione illustrativa al Correttivo-ter).

Alla domanda vanno allegate le **dichiarazioni fiscali, anche integrative, che sono state presentate ma per le quali non è ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici**.

Generalmente (soprattutto per le transazioni fiscali nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti) l’Ufficio richiede anche le **bozze delle dichiarazioni dei redditi, Iva e 770 dell’ultimo periodo di imposta**, i cui termini di invio **non sono ancora scaduti** o, in alternativa, una

certificazione dei debiti tributari relativi all'ultimo periodo per il quale le dichiarazioni fiscali **non sono state ancora presentate**.

Ciò in quanto, a norma del terzo e quarto periodo del citato [comma 5, articolo 88, Codice](#), gli uffici destinatari della domanda, **entro 30 giorni** (termine non perentorio), devono:

- procedere alla **liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni**;
- notificare al debitore i relativi **avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione** e di addebito;
- notificare al debitore la **certificazione attestante l'entità del debito** derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché **dai ruoli visti ma non ancora consegnati all'agente della riscossione**.

L'Agente della riscossione, da parte sua, deve trasmettere al debitore, **non oltre 30 giorni** dalla data della presentazione, una **certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso**.

Copia dei predetti avvisi e delle **certificazioni** dovranno, poi, essere **inviati anche al commissario giudiziale**, una volta nominato.

La disciplina dell'accettazione della proposta di transazione fiscale è dettata dal [comma 6, dell'articolo 88, Codice](#), in base al quale l'**adesione o il diniego dell'Amministrazione finanziaria** vengono formulati, non sulla specifica domanda di trattamento dei debiti fiscali, bensì **sull'intera proposta di concordato, esprimendo il voto**, ai sensi dell'[articolo 107, Codice](#).

In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate **il voto sulla proposta di concordato è espresso dal direttore della competente Direzione provinciale o Direzione regionale, previo parere conforme della Direzione regionale**, ove competente sia una Direzione provinciale.

Per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, il voto è espresso dalle **competenti Direzioni territoriali**, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.

Il voto è espresso anche dall'**Agente della riscossione**, limitatamente al trattamento degli **oneri di riscossione delle cartelle esattoriali**.

Più significative sono le modifiche apportate dal "*Correttivo-ter*" alla procedura prevista, nell'**ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti**, dall'[articolo 63, Codice](#) ("*Transazione su crediti tributari e contributivi*"), **la quale presenta delle peculiarità** dovute al fatto che qui **non si tratta di una procedura di tipo concorsuale**, bensì di **tipo negoziale** (sebbene poi sia prevista l'omologa da parte del tribunale).

La proposta deve, quindi, necessariamente **precedere il deposito presso il tribunale della**

domanda di omologa dell'accordo e non è prevista **l'espressione di un voto**, bensì l'“*adesione*” da parte degli Uffici.

In particolare, la proposta di transazione fiscale, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione ([articoli 57, 60 e 61, Codice](#)), compresa l'attestazione del professionista indipendente, è depositata **presso i medesimi uffici fiscali indicati dall'[articolo 88, comma 5, Codice](#)**, e anche presso il **Concessionario della riscossione**.

Rispetto al concordato preventivo, alla proposta di transazione fiscale, oltre alle dichiarazioni non ancora liquidate, deve essere allegata anche una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale il debitore si assume la responsabilità di **attestare che la documentazione presentata rappresenti fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa**, con particolare riguardo alle **poste attive del patrimonio**.

Essendo richiamato l'[articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo, Codice](#), anche in questo caso gli Uffici devono provvedere alle liquidazioni delle ultime dichiarazioni presentate e alla **notifica di eventuali avvisi di accertamento**, nonché alla **certificazione dei debiti tributari**.

L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta **previo parere conforme della relativa Direzione regionale**.

Tuttavia, è ulteriormente stabilito che, quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una **falcidia del debito originario**, comprensivo dei relativi accessori, **superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, il **parere conforme non è espresso** dalla Direzione regionale, bensì da una “**struttura centrale**” da individuarsi con il medesimo provvedimento. Si tratta dell'introduzione a regime della disposizione già prevista dall'[articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, D.L. 69/2023](#) (introdotto dall'[articolo 4-quinquies, comma 5, D.L. 145/2023](#)).

Le relative norme attuative sono state dettate dal provvedimento n. 21447/2024, che ha individuato **la soglia oltre la quale scatta il parere della Direzione centrale**, ovvero quando la proposta di transazione preveda una **falcidia superiore al 70%** e, contestualmente, **superiore all'importo di 30 milioni di euro**.

In tale ipotesi, con **decorrenza dal 1° novembre 2024** (ai sensi del provvedimento n. 375245/2024) il parere è rilasciato, come previsto dal provvedimento n. 456918/2024, dall'**Ufficio crisi di impresa**, istituito con provvedimento n. 330807/2024 nell'ambito della Divisione Contribuenti (contestualmente è stato soppresso l'Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali operante nella Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese).

Invece, per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane** e dei monopoli, l'adesione alla

proposta è espressa dalle **competenti Direzioni territoriali**, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.

L'atto negoziale è sottoscritto anche dall'Agente della riscossione, in ordine al trattamento degli oneri di riscossione.

Particolarmente importanti sono i **termini per l'accettazione della proposta** dettati dall'[articolo 63, comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo, Codice](#), secondo i quali **l'eventuale adesione degli uffici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione**, mentre se la proposta di transazione è modificata, tale **termine è aumentato di 60 giorni** decorrenti dal deposito della **modifica della proposta**; nei casi in cui la modifica contenga, in realtà, una nuova proposta, **il termine iniziale è incrementato di 90 giorni**.

Ciò in quanto, a norma del successivo comma 3, **la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione** (anche con richiesta di omologa forzata, in assenza di accettazione da parte degli Uffici) può essere proposta solo quando è **stata ottenuta l'adesione** o, in difetto, **quando sono decorsi i predetti termini** entro il quale gli Uffici possono **accettare la transazione fiscale**.

In sostanza, è stato introdotto, a livello normativo, il principio, già affermato da diversi tribunali, secondo il quale **l'omologa forzata della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti** (ora dettagliatamente disciplinata dai [commi da 4 a 7 dell'articolo 63, Codice](#)) **non può essere richiesta prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di transazione**.

Infine, è previsto che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante siano avvisati, da parte del debitore, dell'**avvenuta iscrizione della domanda di omologa dell'accordo nel registro delle imprese**; ciò mediante **comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata**. Il **termine per l'opposizione all'omologa** di cui all'[articolo 48, comma 4, Codice](#), da parte dell'Amministrazione finanziaria decorre dalla ricezione del predetto avviso.

IA e Commercialisti: la ricerca UNGDCEC, TeamSystem ed Euroconference al Congresso di Catania

di Redazione

13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO

#scenarioprofessioniz2025

DIGITAL | CERNOBIO 14 MAGGIO

Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani



L'Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il modo in cui i Commercialisti affrontano le sfide quotidiane della Professione. Dal miglioramento dell'efficienza operativa all'ottimizzazione dei processi decisionali, l'IA si sta progressivamente integrando negli Studi Professionali, creando nuove opportunità e ridefinendo le competenze richieste ai Professionisti del settore.

Per comprendere meglio il rapporto tra Commercialisti e Intelligenza Artificiale, UNGDCEC, TeamSystem ed Euroconference hanno condotto **una ricerca che esplora vari aspetti legati all'IA nella Professione**, partendo dall'analisi della conoscenza e percezione dell'IA, per capire quanto i Professionisti siano già familiari con questa tecnologia e come la stiano integrando nei loro Studi. Si esplorano poi le sue applicazioni attuali e le potenzialità future, evidenziando sia le opportunità che gli ostacoli che ne influenzano l'adozione. Infine, viene approfondito il tema delle competenze necessarie per affrontare al meglio questa trasformazione digitale, preparando i Professionisti alle sfide del futuro.

Il workshop dedicato ai risultati della ricerca – 11 aprile mattina

I risultati della ricerca e le implicazioni per il futuro della Professione saranno al centro di un workshop dedicato, che si terrà venerdì 11 aprile mattina all'interno del [**Congresso Nazionale UNGDCEC**](#).

Carla Angius, Segretaria Commissione Studio UNGDCEC "IA, digitalizzazione, data science e frontiere della Professione", e **Serena Giannuzzi**, Probivira UNGDCEC, porteranno la loro esperienza e visione sulle evoluzioni del settore.

Al tavolo dei relatori interverrà anche **Matteo Morici**, Product Director BU Professional Solutions di TeamSystem che offrirà il punto di vista di player di mercato nel supportare la

trasformazione del lavoro del Commercialista.

Il ruolo di moderatore sarà affidato a **Jacopo Deidda Gagliardo**, Probiviro UNGDCEC e Delegato IA.

Il confronto, autorevole e qualificato, offrirà spunti pratici e prospettive strategiche per i Professionisti che vogliono abbracciare le opportunità offerte dall'IA.

Obiettivi della ricerca e benefici per i Commercialisti

L'obiettivo della ricerca e del workshop è duplice: da un lato, far emergere il **livello di conoscenza e di utilizzo dell'IA tra i Commercialisti**; dall'altro, sensibilizzare la categoria sull'**importanza di una trasformazione digitale** guidata da strumenti innovativi e altamente performanti. I dati raccolti saranno preziosi per comprendere le esigenze reali degli Studi e per orientare lo sviluppo di soluzioni sempre più rispondenti alle necessità dei Professionisti.

Il workshop sarà quindi una prima occasione per approfondire i risultati della ricerca, scoprire le migliori pratiche di applicazione dell'IA nella Professione e confrontarsi con esperti del settore. TeamSystem, con il suo impegno nell'innovazione e nella digitalizzazione dei processi professionali, ed Euroconference, all'avanguardia nell'offerta di strumenti editoriali alimentati con l'IA per i Professionisti, sono al fianco dei Commercialisti per accompagnarli in questo percorso di evoluzione, offrendo soluzioni concrete per rendere l'Intelligenza Artificiale un alleato strategico nella loro attività quotidiana.

L'appuntamento con il futuro della Professione è al Congresso Nazionale UNGDCEC: un momento di confronto e crescita per chi vuole essere protagonista del cambiamento.